

# Anche piccole e medie Srl possono raccogliere capitale via internet

*Con lo statuto si possono creare categorie di quote differenziate secondo i diritti*

La “manovra correttiva di primavera” (DI 50/2017) ha finalmente esteso anche alle Pmi costituite nella forma di Srl la possibilità (già operativa per le Pmi-Spa) di offrire il proprio capitale al pubblico mediante il crowdfunding. Cioè la raccolta di capitali mediante portali cui il pubblico accede sul web.

Per comprendere il concetto di Pmi bisogna rifarsi alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, attuata in Italia con decreto del ministero dello Sviluppo economico del 18 aprile 2005. Sono Pmi:

le microimprese hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato (oppure un totale di bilancio) inferiore a 2 milioni di euro;

le piccole imprese hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato (oppure un totale di bilancio) inferiore a 10 milioni di euro;

le media imprese hanno meno di 250 dipendenti e un fatturato non superiore a 50 milioni (oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro).

La normativa che consente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le Pmi (e che quindi consente alle Pmi di raccogliere capitali via internet) è contenuta nell’articolo 1, comma 5-novies e nell’articolo 50-quinquies del Dlgs 58/1998 (il cosiddetto Tuf, testo unico dell’intermediazione finanziaria) nonché nel Regolamento attuativo emanato dalla Consob con delibera 18592 del 26 giugno 2013.

Per effetto di queste norme (quali risultanti dopo le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 70, della legge 232/2016, la legge di bilancio per il 2017), il crowdfunding è stato bensì permesso a tutte le Pmi (in precedenza, era consentito alle sole società start-up “innovative”). Ma dimenticando che, mentre le Pmi-Spa possono fisiologicamente collocare sul mercato le loro azioni, le Pmi-Srl (che non siano start-up “innovative”) hanno il divieto di offrire al pubblico il loro capitale sociale, in base all’articolo 2468, comma 1, del Codice civile.

Ebbene, il DI 50/2017, all’articolo 59, comma 1, dispone che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma 1, del Codice civile, le quote di partecipazione in Pmi costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali.

Sdoganato dunque il divieto di collocazione presso il pubblico delle quote di partecipazione al capitale delle Srl, la manovra correttiva del 2017 ha introdotto altri due importanti principi per facilitare l’investimento nel capitale delle Srl:

anzitutto, viene previsto che lo statuto della Pmi costituita in forma di Srl può creare categorie di quote di partecipazione al capitale sociale fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie di quote, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi 2 e 3, del Codice civile, vale a dire che possono essere confezionate quote di partecipazione che:

attribuiscono diritti sociali in misura non proporzionale alla entità della quota di partecipazione da cui detti diritti derivano (si pensi, ad esempio, a un diritto al 20 per cento degli utili attribuito a una partecipazione pari al 15 per cento del capitale sociale);

sono di entità non proporzionale ai conferimenti effettuati per conseguirle (si pensi, ad esempio, a una quota di partecipazione pari al 30 per cento del capitale sociale avente il complessivo valore nominale di 100mila euro, conseguita effettuando un conferimento di 20mila euro);

attribuiscono ai titolari delle quote stesse “particolari diritti” riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili (si pensi alla quota di partecipazione cui sia attribuito il diritto di nomina di uno o più amministratori oppure il diritto di veto su determinate decisioni dell’organo amministrativo).

Inoltre, viene ora disposto che nelle Pmi costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, stabilito dall’articolo 2474 del Codice civile, non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di  
Angelo Busani